

## Diritto Amministrativo

### Legal Tips

Decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2021, di proroga sino al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

# Diritto Amministrativo

Di seguito a cura del **Dipartimento di Diritto Pubblico e Amministrativo** di Deloitte Legal, le principali novità in materia di **Diritto Amministrativo**, con particolare riferimento alla recente **proroga dello stato di emergenza sino al 31 marzo 2022**.



1. Decreto legge approvato in CdM nella seduta del 14 dicembre 2021. Le principali misure previste.

## 1. Decreto legge approvato in CdM e misure

Nell'ambito della seduta del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2021 è stato oggetto di considerazione il fatto che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.

Pertanto il Consiglio dei Ministri ha rilevato la necessità di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In tale quadro è stato approvato il decreto legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.

Il testo non è ancora stato pubblicato in GURI, pertanto le misure in commento sono quelle previste dalla versione oggetto di approvazione da parte del CdM.

Di seguito un breve riepilogo delle proroghe e delle misure più importanti.

- **COMMISSARIO STRAORDINARIO E STRUTTURE EMERGENZIALI**

Secondo l'art. 1 del decreto legge, la struttura commissariale opererà fino al 31 marzo 2022, salve ulteriori proroghe. Lo stesso per il Comitato Tecnico Scientifico di cui al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020.

Oltre alle attività già demandate al Commissario Straordinario - fra cui l'individuazione dei fabbisogni e l'acquisizione di farmaci e vaccinazioni anche attraverso le procedure semplificate di cui agli artt. 63 e 163 del d.lgs. 50/2016 ed al d.l. 76/2020, con facoltà di avvalersi di società *in house* e centrali di acquisto – l'art. 1 del decreto legge conferisce al Commissario ed al Capo del Dipartimento della Protezione Civile anche la facoltà di emanare ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività di contrasto e contenimento pandemico. Cioè l'emanazione di ordinanze atte a programmare le misure da implementare a valle dello stato emergenziale.

Secondo l'art. 6 del decreto legge, a sostegno delle attività della struttura commissariale vengono anche stanziati 6 milioni di euro per

l'individuazione e la realizzazione di un'infrastruttura strategica, localizzata all'interno di un sito militare individuato di concerto con il Ministero della Difesa, idonea a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali.

- **PROROGA DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUL GREEN PASS**

Secondo l'art. 2 del decreto legge approvato dal CdM, vengono prorogate le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 e all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

Pertanto, vengono prorogate al 31 marzo 2022 la possibilità di limitazione della circolazione delle persone e quella relativa alla possibilità di imporre la quarantena anche precauzionale da parte dell'autorità sanitaria. Prorogata anche la possibilità di ordinare la chiusura di aree pubbliche o aperte al pubblico e disporre ogni altra misura emergenziale già prevista dal d.l. 19/2020.

È prorogata al 31 marzo 2022, del pari, la disciplina relativa al monitoraggio epidemiologico periodico da parte delle Regioni, e quella sul c.d. "tricolore" basato sull'incidenza del rischio epidemiologico in ragione dei casi e dell'affollamento delle terapie intensive. Mentre non è prevista la proroga dell'obbligo di indossare mascherine anche all'aperto in zona bianca, misura applicabile alle località in zona gialla. L'art. 3 proroga anche importanti disposizioni previste dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Pertanto tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 ordinaria e rafforzata, così come chiunque acceda alle strutture appartenenti alle istituzioni scolastiche universitarie ed AFAM (salve le deroghe per alcune categorie di alunni e studenti). La proroga dell'obbligo del green pass ordinario e rafforzato interessa anche i trasporti aerei, i mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, navi, treni e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale e nazionale. Rimane fermo sino al 31 marzo 2021 l'obbligo di esibizione sul luogo di lavoro del green pass per gli impiegati pubblici e per i lavoratori del settore privato.

Sono anche prorogati gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. Infine, è prevista l'estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma di cui all'art. 6 del d.l. 172/2021, secondo cui lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 anche rafforzate. Quindi il Green Pass va utilizzato anche in zona bianca per svolgere quelle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.

- **ESECUZIONE DI TEST ANTIGENICI RAPIDI A PREZZI CALMIERATI O GRATUITAMENTE**

Per effetto dell'articolo 4 del decreto legge, vengono prorogate al 31 marzo 2022 le disposizioni in materia di protocolli d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi e a prezzi contenuti, mantenendo immutato il budget di 45 milioni di euro originariamente stanziato per l'anno 2021.

Prorogata anche l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19 per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione a causa di patologie ostative certificate. Il budget stanziato dall'art. 34, comma 9-quater del d.l. 73/2021 rimane immutato.

- **DISCIPLINA DEI SISTEMI INFORMATIVI FUNZIONALI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO VACCINALE**

In forza dell'art. 5 del decreto legge, viene posticipata al 31 marzo 2022 l'anonimizzazione e/o cancellazione dei dati personali tracciati, trattati, ed inseriti nella piattaforma informativa nazionale relativa alle attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, come disciplinata dal d.l. n. 2/2021, art. 3, comma 6. Viene autorizzata la spesa di euro 20 milioni, per l'anno 2020, al fine di consentire i servizi di assistenza alle funzionalità della piattaforma e per far fronte agli oneri di funzionamento della stessa.

Secondo il successivo art. 7, viene posticipata anche l'anonimizzazione e la cancellazione dei dati personali tracciati, trattati, ed inseriti nella piattaforma unica nazionale, di cui all'art. 6 del d.l. 28/2020, per la gestione del sistema di allerta collegata all'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile (c.d. "Immuni"). Viene altresì previsto che la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri si occupi anche dell'organizzazione del servizio di assistenza tecnica relativo alla piattaforma. Sono soppresse le disposizioni di cui all'art. 20, comma 1 del d.l. 137/2020, ultimo periodo, che consentivano al servizio telefonico e telematico nazionale di supporto alle persone risultate positive a SARS-Cov-2 di accedere ai dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus.

- **PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI SOGGETTI FRAGILI E CONGEDI**

Per effetto dell'art. 9 del Decreto, è prorogato l'art. 26, comma 2-bis del d.l. 18/2020 fino alla data di adozione di apposito decreto ministeriale, e comunque non oltre il 31 marzo 2022. La proroga permette ai dipendenti pubblici e privati - in deroga agli accordi sindacali o individuali con l'ente o l'azienda previsti dal protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile - di ricorrere al lavoro da remoto.

L'art. 9, comma 2, del decreto legge prevede che con apposito decreto ministeriale, *“da adottare entro trenta giorni, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 31 marzo 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto”*.

Scaduto il periodo di proroga emergenziale, scadrà la deroga dalle linee guida del protocollo nazionale sul lavoro agile, pertanto sarà necessaria la sottoscrizione di apposito accordo individuale tra ente o azienda e lavoratore per disciplinare e regolare tale modalità lavorativa.

Vengono anche prorogati i congedi parentali per i lavoratori dipendenti genitori di figlio convivente minore di 14 anni, la cui attività didattica o educativa in presenza sia sospesa o il figlio stesso risulti positivo al Coronavirus o in quarantena. Sono attribuiti congedi parentali al 50% ai genitori con figli in quarantena causa Covid.

- **PROROGA ALLE DISPOSIZIONI INERENTI ALLE MODALITÀ DI LAVORO IN VIDEOCONFERENZA DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEGLI ENTI PUBBLICI, ED IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI**

L'art. 8 del decreto legge, ed il richiamato allegato A, fra l'altro, prorogano le disposizioni di cui all'art. 73 del d.l. 18/2020, norma che semplifica lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza in quanto prevede il ricorso a tale modalità di lavoro anche laddove non sia prevista negli atti regolamentari interni, purché sia comunque garantita la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni. Vengono prorogate sino al 31 marzo 2021 anche le modalità di svolgimento telematico e decentrato dei concorsi pubblici stabilite dall'art. 10, commi 2 e 3, del d.l. 44/2021.

\*\*\*\*

Le ulteriori proroghe in campo medico, assistenziale, sanitario e relative all'ordinamento penitenziario sono contenute, del pari, nell'allegato A al decreto.

# Contatti

**Francesco Paolo Bello**

Partner | Head of Public and Administrative Law


Email: [fbello@deloitte.it](mailto:fbello@deloitte.it)

**Deloitte.**  
Legal

## Legal Perspectives

Learn about COVID-19  
legal measures as they  
evolve around the world.

[Sign up now](#)





Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Deloitte Legal means the Legal practice of Deloitte Touche Tohmatsu Limited member firms or their affiliates that provide legal services. For legal and regulatory reasons, not all member firms provide legal services. In Italy the legal practice is named Deloitte Legal – Società tra Avvocati a Responsabilità Limitata.

This document contains general information only, which may not necessarily be comprehensive, true, accurate or up-to-date. The content of this document must not be regarded to as complete and by no means is it aimed at rendering any legal or professional advice or service. In this respect, we invite you to contact us for further enquiries before adopting any decision or action capable of affecting the finances or the business of any entity. Under no circumstance shall Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms or their related entities be held as liable for the damages suffered by third parties due to actions taken or omitted on the basis of this document, or due to inappropriate reliance however placed on it.